



Comune di Marano di Napoli

Comando Polizia Municipale

ORDINANZA N.59

DEL 08/10/2020

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE CARRO GRU

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Viste le Autorizzazioni n. 11 -12 del 30/01/2020 e 22 -23 del 23/03/2020, con le quali l'Area Tecnica Settore Lavori Pubblici autorizza la Soc. OPEN FIBER S.P.A. ad eseguire lavori di Realizzazione e posa in opera rete in fibra ottica "FTTH" (fiber to the home) presso il Comune di Marano di Napoli;

Viste le comunicazioni inviate a mezzo pec dal sig. Gianfranco GUERRERA, in qualità di Regional Manager Sud Campania e Basilicata della Società Open Fiber S.p.A., con le quali indicava come Ditta Esecutrice dei lavori "Sielte S.P.A.";

Vista la comunicazione pervenuta via mail dalla "Sielte S.P.A." in data 06/10/2020 con la quale veniva richiesta emissione di ordinanza di Divieto di Sosta nei giorni 12,13 e 14 Ottobre 2020 dalle 7.00 alle 18.00 in Via Salvatore Squillace e in II° Traversa Davino dal civ. 1 al civ 7 per effettuare i lavori di ripristino del manto stradale mediante apposizione di conglomerato bituminoso;

Considerato il tipo di intervento da realizzarsi;

Viste le caratteristiche delle strade interessate;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

Visti gli artt.5, 6, e art.7, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 "Codice della Strada".

ORDINA

L'istituzione del divieto di sosta con rimozione carro gru dalle ore 8.00 alle ore 17.00 nei giorni 12,13 e 14 Ottobre 2020 dalle 7.00 alle 18.00 in ambo i lati in Via Salvatore Squillace e in II° Traversa Davino dal civ. 1 al civ 7;

E' obbligo della ditta esecutrice dei lavori, rendere esplicita al pubblico la presente ordinanza, mediante l'apposizione in loco di idonea segnaletica, come previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 "Codice della Strada";

E' obbligo della ditta esecutrice dei lavori, istituire il cantiere in modo da adottare tutte le misure necessarie a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, come previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 "Codice della Strada";



Comune di Marano di Napoli

Comando Polizia Municipale

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno sanzionati così come disposto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 "Codice della Strada".

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E', altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n.495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE INFINE

- che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Marano di Napoli.

L'estensore

M.Ilo Santoro G.



IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Cap. B.A. Costa